

## 11) PROPOSTA DI MODIFICA PARZIALE ALL'ART. 2 (STRUTTURE E SOGGETTI RESPONSABILI) E ALL'ART. 4 (DURATA DEL SOGGIORNO) DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE MOBILITÀ STUDENTESCHE

-OMISSIS-

Il Consiglio di Amministrazione, .....,  
 VISTO lo Statuto dell'Università di Foggia;  
 VISTO il Regolamento di Ateneo per le mobilità studentesche prot. n. 17189 – I/3 del 29/04/2019 – emanato con Decreto Rettorale n. 493/2019;  
 VISTA la “Erasmus Charter for Higher Education – ECHE”, che disciplina la mobilità degli studenti del medesimo programma;  
 VISTO il Sistema Europeo per l'Accumulazione e ed il Trasferimento dei Crediti (ECTS);  
 VISTA la delibera del Senato Accademico del 16.09.2015, con la quale è stata istituita la Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione;  
 RAVVISATA l'opportunità di regolamentare le attività e la designazione e nomina dei componenti della Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione al fine di coordinare, orientare e potenziare il sistema delle relazioni internazionali di questo Ateneo;  
 SENTITO il parere delle Delegate Rettorali alla Mobilità Internazionale;  
 VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico, nella riunione del 17 giugno 2020,

DELIBERA

di approvare la modifica parziale dell'art. 2 e dell'art 4 del Regolamento di Ateneo per le mobilità Studentesche nelle formulazioni di seguito riportate:

### Art. 2 STRUTTURE E SOGGETTI RESPONSABILI

La gestione amministrativa degli accordi di cooperazione con Università di altri paesi è compito degli uffici amministrativi dell'Ateneo (Settore Relazioni Internazionali o altrimenti definito), in stretto contatto con le rilevanti strutture accademiche (Consigli di Dipartimento e corrispondenti Consigli di Corso di Studio). L'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle procedure di riconoscimento dei periodi di studio all'estero riportate in seguito, ed eventuali disposizioni specifiche dei singoli Dipartimenti o Corsi di Studio (CdS), sono affidati ad una Commissione composta dai Delegati Erasmus dei Dipartimenti dell'Ateneo e presieduta dal Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali. Ogni Dipartimento emana eventuali disposizioni specifiche per il proprio CdS, affida al proprio delegato il compito di elaborare i singoli piani di studio (Learning Agreement) prima della partenza degli studenti e di riconoscere i CFU acquisiti durante il periodo di studi trascorso all'estero.

È compito della Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione coadiuvare i Delegati del Rettore nel definire le linee strategiche legate ai temi dell'internazionalizzazione dell'Università.

La Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione è composta da:

- il Delegato del Rettore per l'Internazionalizzazione, che la presiede;
- Il Delegato del Rettore per la Mobilità Erasmus;
- un rappresentante per ciascun Dipartimento individuato dal Direttore del medesimo Dipartimento;
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti. Dura in carica fino alla scadenza dei componenti dell'Organo che lo ha designato;
- il Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali (con funzioni anche di Segretario Verbalizzante).

Il presidente, qualora lo ritenga utile, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione altri docenti ed esperti di Relazioni Internazionali. La Commissione è

convocata dal presidente e la convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale.

In caso di motivata urgenza, la convocazione della Commissione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate fino a 24 ore prima della data prevista per la riunione e potrà riunirsi anche telematicamente.

Le sedute della Commissione sono valide a condizione che:

1. tutti i componenti siano stati convocati con le modalità individuate ai commi precedenti;
2. sia presente la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

#### **Art. 4 DURATA DEL SOGGIORNO**

*"...omissis...Il piano di studi approvato deve essere congruo alla durata del soggiorno all'estero, fissando orientativamente a n. 80 e n. 40 il limite massimo di CFU conseguibili rispettivamente per una mobilità annuale e semestrale.*

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

\*\*\*\*\*

*Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:*

- U.O.R.: *servizio relazioni internazionali.*
- C.C.: *delegati rettorali alla mobilità internazionale;*
- *ufficio relazioni con il pubblico.*

*In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.*

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE  
(prof. Pierpaolo Limone)

*firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*